



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI AGRIGENTO

Approvato con Determina del Commissario Straordinario n. 139 del 09/09/2021

Articolo 1 - ISTITUZIONE

L'Avvocatura del consorzio, istituita con deliberazione di Giunta, è costituita da avvocati iscritti per conto dell'Ente nell'elenco speciale dell'Albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni e da personale amministrativo di supporto.

All'Avvocatura può essere assegnata la Posizione Organizzativa di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) CCNL 21.05.2018, per l'Alta Professionalità, cui possono essere delegate le funzioni dirigenziali non incompatibili col ruolo ed in assenza di conflitto di interessi.

Nell'ambito delle funzioni esercitate l'Avvocatura è organismo indipendente dotato dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

Le spese di iscrizione nell'Albo di cui al precedente comma sono a carico del Libero Consorzio.

Non vi è rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale tra gli avvocati e nei confronti dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente.

Articolo 2 - COMPITI

Spetta all'Avvocatura la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione nelle controversie civili, amministrative, tributarie, arbitrali e penali, queste ultime limitatamente alla costituzione di parte civile, in cui sia parte il Libero Consorzio, sia nelle cause attive che passive.

L'Avvocatura, previa stipula di apposite convenzioni con le quali sono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati, patrocina e difende le società ed i soggetti pubblici e privati ex art. 113 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 costituiti dall'Ente o nei quali l'Ente abbia una partecipazione, nonché fornisce pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività, qualora non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Libero Consorzio.

Le prestazioni, di cui al comma 2, possono essere svolte solo qualora non vi

sia documento per l'ordinaria attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione.

Articolo 3 - ULTERIORI ATTIVITÀ – MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

L'Avvocatura, su specifica richiesta formulata da parte del servizio procedente, ricorrendo fattispecie di particolare complessità, si esprime in merito:

ai progetti di regolamento;

alle proposte di transazione giudiziale o stragiudiziale;

agli aspetti giuridici concernenti provvedimenti da adottare.

L'Avvocatura presta assistenza alla dirigenza nelle procedure di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. n.28/2010 e succ. mod.ed int.

Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. n.132/2014 convertito in legge n. 162/2014, fornisce assistenza alla dirigenza nelle procedure di negoziazione assistita.

Compete, inoltre, all'ufficio legale:

- la consulenza in ordine alla predisposizione del testo di note da redigere da parte dei responsabili dei servizi, concernenti reclami, esposti, diffide o atti assimilati formulati da privati o professionisti legali qualora si prospetti una situazione contenziosa;
- il recupero dei crediti vantati dall'amministrazione, qualora non sia possibile o opportuno procedere in via amministrativa, su formale richiesta dei competenti servizi i cui responsabili, a tale scopo, devono fornire tutta l'adeguata documentazione e può autorizzarne la dilazione e la rateizzazione;
- la trattazione di sinistri con le compagnie assicurative in fase pre-contenziosa.
- Il rilascio di pareri scritti agli uffici dell'Ente vertenti su problematiche di elevata complessità giuridica non riconducibile alle normali competenze giuridico- amministrative degli uffici stessi;

Le richieste di consulenza devono essere formulate, in modo chiaro ed in forma scritta, da parte del dirigente competente che dovrà fornire tutta la documentazione rilevante in suo possesso.

Articolo 4 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

Come previsto dallo statuto sono autorizzati dal Presidente l'azione e la costituzione in giudizio e dalla Giunta le transazioni e gli arbitrati.

Gli avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

I responsabili dei servizi interessati ad una controversia, attiva o passiva, sono tenuti a rivolgersi all'ufficio legale esplicitando il proprio interesse ad agire o a resistere.

Compete all'ufficio legale la valutazione giuridica della controversia e la formulazione di indicazioni riservate in ordine all'opportunità di attivare o resistere nel contenzioso, ovvero in ordine all'esperimento di rimedi alternativi (autotutela, ipotesi transattive ecc.).

Al fine di consentire all'ufficio legale di esprimere le valutazioni di cui al comma precedente, i servizi titolari del rapporto controverso devono fornire tempestivamente e comunque entro i tempi dallo stesso ufficio legale indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, le proprie valutazioni di merito, e ciò che sia ritenuto necessario per l'espletamento dell'attività professionale, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio. In caso di non tempestivo o non completo adempimento da parte del servizio che richieda la prestazione professionale, l'ufficio legale è tenuto a segnalare l'inadempienza al Segretario/Direttore Generale che sentirà senza indugio il dirigente competente in capo al quale, resterà, in ogni caso, ogni responsabilità connessa alla mancata e/o incompleta difesa dell'ente riconducibile al segnalato inadempimento. Di norma, fatti salvi i casi di minore complessità, in occasione della consegna della documentazione il responsabile del servizio coinvolto si incontra con l'avvocato, al fine di introdurre la problematica ed

integrare, ove necessario, i dati documentali.

I Settori sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

Articolo 5 - INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Libero Consorzio possono essere conferiti dal Presidente, su proposta dell'ufficio legale, ad avvocati esterni, in caso di controversie di particolare complessità, o in fattispecie in cui sia inopportuno o non compatibile il conferimento dell'incarico difensivo all'Ufficio Legale, anche in riferimento all'eventuale eccessivo carico di lavoro, oltre che nei casi di assenza o impedimento degli avvocati interni.

Ricorrendo i presupposti di cui al comma precedente e fatte salve situazioni di incompatibilità, l'incarico al professionista esterno può, se ritenuto opportuno, essere conferito congiuntamente all'avvocato interno.

Le suddette circostanze che legittimano l'incarico esterno devono essere adeguatamente motivate nell'atto di incarico sulla base di specifici pareri espressi dall'ufficio legale, in relazione alla ricorrenza delle varie fattispecie legittimanti citate al comma 1.

Il responsabile dell'ufficio legale ha il compito di seguire l'evolversi e la corretta gestione del contenzioso, curando i rapporti con i legali esterni e provvedendo a verificare la congruità del compenso.

Articolo 6 - PRATICA PROFESSIONALE

Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

Articolo 7 - ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

Al fine di salvaguardare l'effettiva difesa in giudizio delle ragioni dell'Ente, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla legislazione vigente in materia e agli strumenti normativi propri dell'Ente.

Articolo 8 - AVVOCATO COORDINATORE

Al coordinamento degli avvocati è assegnato un avvocato dell'Ufficio incaricato dal Presidente.

L'avvocato coordinatore è designato dal Presidente che terrà conto della anzianità di servizio, dell'anzianità di iscrizione all'Albo professionale e della pregressa esperienza nel settore dell'Avvocatura.

Il coordinatore dell'Ufficio Legale, rispetto ai colleghi avvocati è posto nella posizione di *primus inter pares*.

L'avvocato coordinatore sovrintende:

Alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi.

- a) Alla organizzazione del Servizio, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari.
- b) Assegna agli avvocati in servizio, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e specializzazione professionale, gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati.
- c) Esprime il parere al Presidente, alla Giunta, al dirigente competente, sentiti i settori interessati, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati.

- d) Svolge, altresì, le funzioni attinenti le attività per il regolare funzionamento dell'Avvocatura – Ufficio Legale e dell'Ufficio affari legali e contenzioso, ove incaricato di posizione organizzativa.
- e) In caso di assenza o di impedimento temporaneo, l'avvocato coordinatore è sostituito dall'avvocato vicario dallo stesso nominato.

Articolo 9 - COMPENSI PROFESSIONALI

Ai professionisti legali interni dell'Avvocatura, ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro del personale dirigente e non dirigente delle Regioni e delle Autonomie Locali (rispettivamente art. 37 del CCNL dell'area della dirigenza del 23/12/1999 ed art. 27 del CCNL del personale dei livelli del 14.9.2000) e di ogni altra normativa vigente in materia sono riconosciuti dall'Amministrazione i compensi professionali dovuti a seguito di sentenza (e comunque di effettivo esito) favorevole all'Ente in controversie giurisdizionali, ordinarie, amministrative, arbitrali e tributarie, che siano definite con sentenza favorevole per il Libero Consorzio.

Per “sentenza favorevole”, ai fini dell'erogazione dei compensi professionali, si intende qualsiasi atto (come ad es., decreto ed ordinanza) emesso da un'Autorità investita di poteri decisorii, (Giudice Civile, Penale, Amministrativo, Speciale, Presidente della Regione, Collegio Arbitrale) anche solo di rito che, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado, anche di appello, dichiarare la controparte soccombente, lasciando sostanzialmente intatto l'atto dell'ente di cui si contende, ovvero accolga le domande dell'Ente.

Al provvedimento favorevole vanno ricondotte le ipotesi di estinzione del giudizio per perenzione, rinuncia di controparte o abbandono della controversia o in generale per inattività della controparte in qualsiasi fase del giudizio sia esso cautelare, di merito o di esecuzione che comporti la completa salvaguardia dei beni e dei diritti dell'Ente. In tali ipotesi ai legali interni spetterà il compenso professionale limitatamente all'attività svolta. Si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense approvati

con decreto del Ministro della Giustizia, n. 55 del 10/03/2014 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ai valori medi ridotti del 50%.

Nel caso in cui la controparte che abbandona o rinuncia al procedimento si accolli le spese legali le stesse saranno liquidate a favore degli avvocati interni in alternativa al compenso spettante. Nel caso invece di compensazione integrale delle spese legali, ai fini della liquidazione della parcella agli avvocati interni si terrà conto dell'attività concretamente svolta.

Nessun compenso è previsto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale, eccetto l'ipotesi in cui i compensi siano posti a carico di controparte e da questi pagati.

Nelle ipotesi in cui la difesa sia svolta da un avvocato esterno e da uno interno cui sia stato conferito mandato, anche disgiunto, per una stessa controversia, non viene riconosciuto ai legali interni alcun compenso.

Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione.

Articolo 10 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI

I compensi professionali corrisposti sono computati, ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e successive modificazioni e possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito in L. 11/08/2014, n. 114.

I compensi professionali sono corrisposti con le seguenti modalità:

a) in caso di sentenza favorevole all'amministrazione con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati come segue:

- > 10% all'avvocato coordinatore per tutti i procedimenti definiti con esito favorevole;
- > 50% all'avvocato interno incaricato della difesa;
- > 40% all'altro avvocato interno, in base al rendimento individuale secondo criteri che tengano conto, oltre dell'esito favorevole del giudizio, della puntualità

negli adempimenti processuali, con particolare riferimento a:

1. Costituzione tempestiva e che, comunque, non arrechi pregiudizio alla difesa dell'ente in tutti i procedimenti affidati all'Avvocatura.
2. Presenza in giudizio nella totalità dei procedimenti da realizzare attraverso la sostituzione in udienza anche con avvocato del libero foro.

Il compenso pari al 40% sarà corrisposto all'altro avvocato non incaricato della difesa anche con riferimento ai procedimenti pregressi in correlazione all'effettivo contributo apportato ai lavori dell'Ufficio legale.

Nel caso in cui l'ufficio legale si componga di più avvocati, fermi i superiori criteri, il compenso pari al 40% sarà ripartito in parti uguali.

Nel caso in cui l'ufficio legale si componga di un unico avvocato allo stesso sarà corrisposto l'intero compenso.

In ogni caso a ciascun avvocato non possono essere corrisposti compensi professionali superiori al rispettivo trattamento economico complessivo.

La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'Amministrazione.

Le spese generali, in caso di recupero, verranno introitate dall'Ente.

b) In caso di sentenza favorevole all'amministrazione con compensazione integrale delle spese, l'avvocato interno che sia stato incaricato ed abbia svolto la difesa, redigerà apposita notula analitica. La notula dovrà essere accompagnata da una relazione finale che illustri le prestazioni effettuate e dalla copia del provvedimento. I compensi professionali sono corrisposti nella misura riportata in notula e ripartiti tra gli avvocati secondo i criteri indicati alla precedente lett. a). Tali compensi possono essere corrisposti fino a concorrenza del limite massimo delle risorse stanziare nei fondi per il trattamento accessorio per l'anno di competenza, fermo restando che a ciascun avvocato non possono essere corrisposti compensi professionali superiori al rispettivo trattamento economico complessivo. Nel caso di transazione con compensazione integrale delle spese dopo sentenza favorevole all'Ente i compensi professionali sono corrisposti secondo quanto previsto nel periodo che precede. Nel caso in cui la sentenza non sia

pienamente favorevole, risultando controparte soccombente, e sia stata disposta la compensazione delle spese, i compensi saranno corrisposti limitatamente al capo della sentenza che ha accolto le domande dell'Ente.

Si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense approvati con decreto del Ministro della Giustizia, n. 55 del 10/03/2014 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ai valori medi ridotti del 50%.

Se la causa ha valore indeterminabile, i parametri previsti si applicano con riferimento ai valori medi, ridotti del 50%.

E' esclusa l'applicazione di altre voci e di coefficienti di rivalutazione temporale.

In caso di sentenza sfavorevole con compensazione parziale delle spese di giudizio le eventuali somme che il giudice abbia liquidato a favore dell'Ente sono riversate nel bilancio dell'Amministrazione

Qualora sia concessa la rateizzazione del debito comprendente anche somme dovute all'Ente, le somme incassate vanno imputate prioritariamente alla refusione delle spese legali.

La liquidazione a favore degli avvocati interni ha luogo con cadenza bimestrale, con determinazione dirigenziale e/o determinazione del Segretario Generale.

Le somme finalizzate alla corresponsione dei compensi professionali di cui al presente regolamento sono comprensive degli oneri riflessi che sarebbero a carico dell'Ente, ma non dell'IRAP, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Nel caso in cui il provvedimento giudiziale rechi la condanna alla corresponsione in favore dei legali dell'Ente dell'IVA e della CPA, ovvero genericamente “ *oltre agli accessori di legge*”, l'importo pagato dalla parte soccombente pari a tali percentuali di IVA e CPA vigenti sarà computato in conto degli oneri riflessi sugli emolumenti dei legali interni.

Qualora l'ufficio sia composto da più di un professionista legale e l'incarico sia affidato in forma congiunta, il compenso di cui ai commi precedenti viene calcolato in relazione ad un'unica prestazione professionale complessiva che

viene corrisposta in modo paritetico agli incaricati che abbiano effettivamente esercitato il patrocinio, a prescindere dal comparto contrattuale e dalla categoria di appartenenza.

I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati collocati a riposo, a qualunque titolo, per gli otto trimestri successivi alla data di quiescenza, in correlazione all'effettivo contributo apportato.

Articolo 11 - CORRELAZIONE TRA COMPENSI E RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Qualora i compensi professionali relativi all'anno di riferimento siano pari o superiori alla retribuzione di risultato, i dirigenti legali ed i funzionari avvocati titolari di posizione organizzativa professionale mantengono esclusivamente i detti compensi e restano esclusi dalla erogazione della retribuzione di risultato. In caso i compensi professionali siano inferiori, i dirigenti legali ed i funzionari avvocati titolari di posizione organizzativa professionale restano parzialmente esclusi dalla erogazione della retribuzione di risultato che viene quantificata in misura pari alla differenza tra questa e i compensi professionali di competenza dell'anno.

Nel caso in cui in un anno il dirigente od il dipendente percepisca compensi professionali relativi a più anni, si procederà al relativo conguaglio, reincamerando le somme eventualmente corrisposte in più negli anni precedenti che saranno aggiunte alle risorse disponibili dei rispettivi fondi per la retribuzione di risultato dell'anno di riferimento per la liquidazione in corso.

Ai Dirigenti e Funzionari Avvocati titolari di Posizione Organizzativa Professionale è garantita, in ogni caso, la retribuzione di risultato che avrebbero percepito in mancanza di compensi professionali.

Articolo 12 - INCOMPATIBILITÀ

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali, si applicano agli avvocati, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 13 - LIQUIDAZIONE DI SPESE LEGALI AD AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

Nei casi in cui l'ordinamento riconosce il diritto degli amministratori e dei dipendenti a vedere rimborsate le spese di lite che abbiano dovuto sostenere in procedimenti giurisdizionali civili o penali, la liquidazione, previa verifica della ricorrenza dei presupposti e della congruità delle somme richieste, compete all'ufficio legale.